



COMUNE DI CANOSSA

(Provincia di Reggio Emilia)

Piazza Matteotti n. 28
42026 Ciano d'Enza (RE)
tel. 0522/248411
C.F. e P. IVA 00447040353
Sito web:
www.comune.canossa.re.it
PEC: protocollo.comune.canossa@postcert.it

ORDINANZA N. 38 DEL 07/07/2025

OGGETTO: CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE, CON DIVIETO DI SOSTA E FERMATA E CONTESTUALE RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA MATILDE DI CANOSSA DALLE ORE 14:00 DI SABATO 19 LUGLIO 2025 ALLE ORE 03:00 DI DOMENICA 20 LUGLIO 2025 PER MANIFESTAZIONE "RADIO BRUNO (CANOSSA FOOD & MUSIC).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP PATRIMONIO E AMBIENTE

VISTA la richiesta registrata al Protocollo n. 0003765/2025 del 13.06.2025 presentata dal sig. Lauro Martelli, in qualità di Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Pesca Sportiva Val d'Enza, C.F. 91046370358, con sede in via Taverne Carbonizzo n. 101, con la quale in occasione della manifestazione denominata RADIO BRUNO (CANOSSA FOOD & MUSIC) chiede la chiusura di Piazza Matilde di Canossa da Sabato 19 luglio 2025 dalle ore 14:30 fino alla Domenica 20 luglio 2025 alle ore 03:00;

CONSIDERATO che in occasione di tale manifestazione si rende necessario istituire la chiusura al transito veicolare, con divieto di sosta e fermata e contestuale rimozione forzata sull'area dell'intera Piazza Matilde di Canossa dalle ore 14:00 di Sabato 19 luglio 2025 alle ore 03:00 di Domenica 20 Luglio 2025;

RITENUTO pertanto di predisporre idoneo provvedimento di divieto di transito e sosta/fermata per tutto il periodo necessario, per permettere le operazioni di allestimento e smontaggio delle strutture, l'incolumità dei cittadini spettatori e degli operatori presenti;

VISTI gli art. 5, 6 e 7 del D.L. 30.04.1992 n. 285, aggiornato con modifiche dal D.L. 10.09.1993 n. 360 e D.M. 20.12.96;

VISTO il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 con il quale è emanato il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" aggiornato dal D.P.R. 16.09.96 n. 610;

VISTO la Legge Regionale 21.04.1999 n. 3;

VISTO la Legge Regionale 19.12.2002 n. 36;

VISTO il D. Lgs 267/2000;

ORDINA

la chiusura al transito veicolare in Piazza Matilde di Canossa, con divieto di sosta e fermata e contestuale rimozione forzata sull'area dell'intera Piazza Matilde di Canossa dalle ore 14:00 di Sabato 19 luglio 2025 alle ore 03:00 di Domenica 20 luglio 2025;

DISPONE

Che l'organizzatore, ossia la ASD Associazione Sportiva Dilettantistica Pesca Sportiva Val d'Enza:

- sia tenuto ad attivare tutte le misure ed i provvedimenti atti a garantire il regolare svolgimento della manifestazione;
- avvisi gli utenti della strada interessata dalla seguente ordinanza mediante l'apposizione dei previsti segnali stradali che devono essere posizionati almeno 48 ore prima della manifestazione e che i medesimi siano rimossi a fine manifestazione;
- immediatamente prima dell'inizio della manifestazione, deve essere effettuata una scrupolosa ricognizione sulle vie interessate, al fine di valutare tutte le eventuali anomalie o imperfezioni che potrebbero rappresentare situazioni di pericolo per lo svolgimento della manifestazione stessa;
- risponda del ripristino/ripulitura dei luoghi e del patrimonio stradale nel caso di eventuali danni;
- si attenga obbligatoriamente e scrupolosamente a tutte le disposizioni impartite dagli organi di vigilanza;
- dovrà garantire la presenza di propri movieri addetti al controllo della circolazione stradale nelle intersezioni stradali interessate dalla manifestazione;
- dovrà posizionare idonea segnaletica stradale nel rispetto del vigente Codice della strada e della presente ordinanza;

Non dovranno essere arrecati danni al patrimonio stradale, all'ambiente, alle piantagioni ed agli impianti.

Il Settore Assetto e Uso del Territorio del Comune di Canossa è sollevato da qualsiasi responsabilità civile o penale per fatti collegati alla presente autorizzazione.

La presente autorizzazione è revocabile in qualsiasi momento per motivi di ordine e sicurezza pubblica e per inosservanza delle indicate prescrizioni. La presente ordinanza revoca ogni precedente disposizione in contrasto con la presente, per i giorni ed il tempo ivi indicato.

Rimarrà consentito il transito ai mezzi di soccorso, di polizia e agli autorizzati, con facoltà agli agenti di polizia stradale presenti, di regolamentare l'entrata e l'uscita dei mezzi che avranno necessità di accedere alle aree in oggetto per esigenze di servizio e/o urgenza/emergenza.

E' FATTO OBBLIGO, A CHIUNQUE SPETTI, DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO.

A carico dei contravventori saranno applicate le sanzioni disposte dal vigente Codice della Strada; sono esclusi i mezzi di pronto soccorso, di polizia stradale e gli autorizzati.

La presente ordinanza è trasmessa per quanto di competenza e/o opportuna conoscenza:

- al Comando Stazione Carabinieri di San Polo d'Enza: re29317@pec.carabinieri.it
- al Comando Polizia Unione Val d'Enza: segreteria.unionevaldenza@pec.it
- alla C.R.I. Comitato Locale di Canossa: cl.canossa@cert.cri.it
- al Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia: com.reggioemilia@cert.vigilfuoco.it
- all'ASD Associazione Sportiva Dilettantistica Pesca Sportiva Val d'Enza: laghilontra@libero.it; corradi.marzia1@gmail.com

La Forza Pubblica e la Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza. Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati di fare rispettare la presente ordinanza.

Contro il suddetto provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. di Parma entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica.

Si comunica che Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è l'Arch. Francesca Pisi Responsabile del Settore Assetto e Uso del Territorio.

Canossa, li 07/07/2025

Il Responsabile del Settore
PISI FRANCESCA
(firma digitale)